

## **Allegato A**

**Indirizzi e linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento**

### **1. TITOLARE E DESIGNATI**

1. Il Comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 9, commi 1 e 2 lettera g del GDPR è l'autorità pubblica titolare del trattamento ed esercita le proprie prerogative, poteri e doveri attraverso gli organi ed il personale dell'Ente secondo le competenze, prerogative e le responsabilità stabilite dalle disposizioni organizzative in materia ed in particolare:

- il Sindaco, quale legale rappresentante del Titolare, procede alla designazione e nomina dei dirigenti come Responsabili del Trattamento ciascuno per le aree di propria competenza, nomina il DPO/RPD e nomina il gruppo di lavoro GDPR la cui composizione è di seguito specificata

- i Dirigenti, nell'ambito delle dotazioni e risorse messe a disposizione e secondo gli indirizzi degli atti di pianificazione e programmazione comunale, adottato tutti gli atti a rilevanza esterna ivi compresi la nomina dei responsabili esterni, gli incarichi, affidamenti, convenzioni ed accordi per la corretta attuazione di quanto previsto dal GDPR nel rispetto della disciplina di settore con particolare riferimento alla L. 241/1990, Dlgs 82/2005, Dlgs 50/2016. Ad ogni dirigente è riconosciuta la facoltà di nominare sub responsabili ed incaricati senza ulteriori atti da parte del Titolare;

- il personale assegnato agli uffici e servizi svolge le funzioni di designato del titolare, senza necessità di ulteriore nomina e/o attribuzione in relazione ai trattamenti ed ai poteri/doveri previsti dal proprio ruolo organizzativo e nel rispetto delle indicazioni formali ed informali disposte dal responsabile del servizio.

### **2. GRUPPO DI LAVORO GDPR**

1. E' istituito un gruppo di lavoro permanente in materia di adattamento alle norme del GDPR composto da:

- segretario comunale (coordinatore)

- dirigenti dei servizi

- un membro di supporto all'attività del coordinatore

- i responsabili di servizio designati dai dirigenti in relazione alla competenza, preparazione e/o ruolo nel trattamento di dati particolari

- il Responsabile del servizio ICT quale supporto tecnico per le problematiche di sicurezza tecnologica

- il DPO-RPD invitato in occasione della trattazione di particolari tematiche.

2. Le riunioni del gruppo sono tracciate, verbalizzate.

3: Il gruppo di lavoro definisce ed aggiorna in particolare:

- un programma permanente di informazione e formazione del personale

- le priorità di intervento per l'adattamento al GDPR

- le misure "minime" da adottare per il rispetto della normativa

- la modulistica uniforme sia ad uso esterno che ad uso interno (informativa, consenso, comunicazioni, registri ecc...)

- la redazione e l'aggiornamento dell'elenco dei responsabili e dei designati

### **3. RESPONSABILIZZAZIONE E REGISTRO DEGLI EVENTI**

1. Il titolare ed i designati assicurano in ogni momento il rispetto dei principi previsti dal GDPR (art. 5) dettando le opportune disposizioni organizzative e procedurali in ogni fase dell'attività.
2. Il titolare ed i designati assicurano in particolare il rispetto del principio di responsabilizzazione comprovando l'adozione di tali misure mediante la redazione ed aggiornamento di un registro degli eventi nel quale annotare tempestivamente ogni attività svolta per l'attuazione delle disposizioni del GDPR.
3. Il registro è in formato elettronico, facilmente accessibile a tutti i soggetti autorizzati alla sua redazione ed è fruibile direttamente, senza intermediazione, da parte del DPO e dell'autorità di controllo.
- 4: Ogni operazione, registrazione, documentazione che necessiti di essere approvata nel rispetto dei principi indicati sarà formalizzata, ove necessario, mediante protocollazione senza necessità di ulteriori formalizzazioni ove non necessarie ai sensi della vigente normativa.

### **4. REGISTRO UNICO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO**

1. Il Gruppo di lavoro cura l'aggiornamento del Registro Unico delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del GDPR, adeguando lo schema di cui all'allegato B del presente atto ed in considerazione del disposto n 2 del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n 113/2005 nonché la deliberazione di Giunta Comunale n 57/2006 e mediante acquisizione dai responsabili dei servizi i dati e le informazioni sulle tipologie di trattamento
2. Il registro è aggiornato tempestivamente in occasione della variazione dei trattamenti e comunque almeno una volta ogni 12 mesi.
3. Il registro è in formato elettronico, facilmente accessibile a tutti i soggetti autorizzati alla sua redazione ed è fruibile direttamente, senza intermediazione, da parte del DPO e dell'autorità di controllo.
4. Il registro, depurato di eventuali informazioni non necessarie o che possano mettere a rischio la sicurezza dell'Ente è pubblicato in rete civica nella sezione dedicata al GDPR.

### **5. VALUTAZIONE D'IMPATTO**

1. Il Gruppo di lavoro cura l'aggiornamento della valutazione d'impatto di cui agli artt. 35-36 del GDPR, mediante acquisizione dai responsabili dei servizi i dati e le informazioni sulle tipologie di trattamento secondo il modello.
2. Il registro è aggiornato tempestivamente in occasione della variazione dei trattamenti e comunque almeno una volta ogni 12 mesi.
3. Il registro è in formato elettronico, facilmente accessibile a tutti i soggetti autorizzati alla sua redazione ed è fruibile direttamente, senza intermediazione, da parte del DPO e dell'autorità di controllo.

### **6. PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE**

1. Tutto il personale coinvolto nelle procedure di trattamento dati, a qualunque livello e ruolo:
  - collabora con il titolare, il DPO-RPD, l'autorità di controllo ed eventuali ulteriori soggetti addetti alla vigilanza, controllo ed attuazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati fornendo la massima e tempestiva collaborazione con particolare riferimento al rispetto dei principi previsti dal GDPR
  - fornisce tempestivamente informazioni su potenziali pericoli, rischi, o violazioni dei dati personali anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti di cui all'art. 33 e 34 del GDPR (cosiddetto "data breach")
  - collabora con i responsabili del trattamento, secondo le istruzioni fornite dal titolare, al fine di garantire le citate finalità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza.

2. Il rispetto dei principi in materia e dei compiti ed adempimenti previsti dal presente provvedimento verrà valutato in sede di raggiungimento degli obiettivi e/o negli altri casi di responsabilità del personale a vario titolo coinvolto.